

COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO

Provincia di L'Aquila (AQ)



AREA EMERGENZA SISMA-UFFICIO RICOSTRUZIONE

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.13 del 21.7.2015

OGGETTO: Comma 445 dell'art.1 della L.23.12.2014 n.190, in GU n.300 del 29.12.2014. Incarico collaborazione coordinata e continuativa periodo da agosto a dicembre 2015 Ing. Angelo Bisegna.

II SINDACO

Richiamate le seguenti norme:

- il D.L n. 39/09 , convertito nella legge n. 77 del 24.6.2009 “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo (...)”;
- l'art. 5 della OPCM n. 3771 del 19.5.2009 che, al comma 2, prevede una espressa autorizzazione in favore dei sindaci dei comuni del cratere per stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31.12.2009 al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione di emergenza ; le successive OPCM di proroga;
- il comma 3 dell'art.67 bis del D.L 83/2012 convertito nella Legge 134/2012;
- l'art.7 comma 6 ter del D.L 43/2013 convertito nella L.71/2013 che dispone quanto segue: *Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.*
- Il comma 348 della L n.147 del 27.12.2013 “*Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».*
- Il comma 445 dell'art.1 della L.23.12.2014 n.190, in GU n.300 del 29.12.2014 suppl.ord.99 ”*Al fine di*

completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per il solo anno 2015, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dal titolare dell'Ufficio speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla base della normativa emergenziale, all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Richiamati i seguenti atti

- la delibera di Giunta Comunale n.34 del 29.6.2011 con la quale è stata istituita l'Area Emergenza Sisma, definite le competenze ed inserite le relative risorse umane;
- i decreti sindacali di nomina e proroga dei co.co.co e dato atto che l'Arch.Vincenzo Tarquini non ha fornito la disponibilità al comune per il prosieguo dell'incarico.

Precisato che

- la spesa relativa al predetto personale è posta a carico delle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere e che ciascun comune del cratere potrà beneficiare per massimo 1 unità e con compenso omnicomprendivo lordo pari a € 1.800,00;
- il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della normativa sopracitata è effettuato, in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico, come disposto anche dall'art.1 comma 445 della L.190/2014;
- con nota acquisita al prot.1552 dell'8.6.2015 l'USRC ha comunicato ai comuni che garantirà la necessaria copertura economico-finanziaria per i co.co.co prorogati nel 2015.

Visto il curriculum dell'Ing. Angelo Bisegna, pervenuto con nota assunta al prot.1831 del 15.7.2015.

Ritenuto

- ancora attuale l'interesse pubblico volto alla implementazione della funzionalità dell'ufficio Ricostruzione all'interno dell'Area Emergenza Sisma, mediante conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa ex art.110 comma 6 del D.Lgs 267/2000 ed ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 165/2001, da destinare allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche relative al sisma così come elencate, solo a titolo esemplificativo, nella predetta delibera di Giunta n.34 del 29.6.2011;
- in particolare, l'Amministrazione Comunale é intenzionata a incaricare **l'Ing. Angelo Bisegna**, avente esperienza in precedenti incarichi post-sisma, e per essere il predetto professionista in possesso dei requisiti di professionalità e capacità tecnica di cui all'art.7 del D.Lgs 165/2001, nato a Avezzano il **2.10.1978** residente a **Avezzano in via Ugo la Malfa 22, CF. BSGNGL78R02A515H**, per il servizio in oggetto alle seguenti condizioni:
 - **durata: dal 22.7.2015 fino al 31.12.2015;**
 - presenza presso sede comunale: **1 giorno lungo** a settimana;
 - compenso lordo mensile: **€ 900,00** al lordo di contributi INPS a carico del comune (pari ai 2/3 del dovuto) contributi INAIL ed IRAP. Il compenso mensile è stato quantificato con riferimento al costo mensile di un dipendente comunale inquadrato con categoria C1, con rapporto di lavoro di **18 ore settimanali**.

Ritenuta la propria competenza in qualità di Responsabile Area Sisma.

D E C R E T A

1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di conferire l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa **all'Ing. Angelo Bisegna dal**

22.07.2015 al 31.12.2015.

3. Di stabilire che il corrispettivo della prestazione è determinato € **900,00** al lordo di contributi INPS a carico del comune (pari ai 2/3 del dovuto), contributi INAIL ed IRAP.
4. Dare atto che lo stesso presterà il servizio presso l'Ufficio Ricostruzione dell'Area Sisma e che sarà adibito, principalmente, alle pratiche relative all'emergenza sisma.
5. Dare atto che l'incarico è conferito alle condizioni indicate in premessa ed in particolare:
 - **Durata incarico: cinque mesi con decorrenza 22.07.2015 e termine finale 31.12.2015**
 - Oggetto incarico: svolgimento pratiche emergenza sisma prevalentemente nell'ufficio Ricostruzione Area Sisma
 - presenza presso sede comunale: 1 giorno lungo volte a settimana.
 - Di stabilire che il corrispettivo della prestazione è determinato € **900,00 al lordo di contributi INPS** a carico del comune (pari ai 2/3 del dovuto) contributi INAIL ed IRAP .
 - Liquidazione compenso: cadenza mensile, con pagamento in anticipazione rispetto all'accredito dei fondi da parte dell'U.S.
 - Di dare atto che la spesa relativa all'incarico, è imputata agli intervento 1090301 e 1090307 (quest' ultimo per l'IRAP) del Bilancio di Previsione sarà finanziata con il fondo contabilità speciale. Deve in ogni caso assicurarsi l'operazione di rendiconto ed il relativo introito.
6. Approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente.
7. Demandare al Responsabile di servizio ragioneria di provvedere alla registrazione dell' impegno di spesa ed al pagamento del corrispettivo ed all'assolvimento degli adempimenti contributivi con cadenza mensile, con anticipazione rispetto all'accredito del Fondo. Inoltre, di provvedere ad inserire le predette spese nel rendiconto mensile da inviare all'U.S.

Contro il presente atto sono ammissibili:

- Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla residenza municipale li, **21.7.2015**

Il Sindaco
Domenico Nardis

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000
Intervento _____ bilancio c.e.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carlo Dante

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE AL SISMA DEL 6.4.09, ai sensi del Comma 445 dell'art.1 della L.23.12.2014 n.190, in GU n.300 del 29.12.2014

Premesso che con il presente atto, in esecuzione del **decreto sindacale n. 13 del 21.7.2015**, le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'Artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile

Il giorno **ventuno** del mese di **luglio** dell'anno **2015** presso gli Uffici del Comune di Villa sant'Angelo.

TRA

Il Comune di Villa Sant'Angelo (AQ) rappresentato nella persona del Sindaco Domenico Nardis domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta (C.F. n. 80002590661)

E

Il Collaboratore **Ing. Angelo Bisegna**, nato a **Avezzano il 2.10.1978 residente a Avezzano (AQ) in via Ugo la Malfa 22, CF. BSGNGL78R02A515H.**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto dell'incarico

1. Il Comune affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:

1. Creazione e gestione di banche dati pratiche indennizzi sisma e ausili alla popolazione (CAS,etc);
2. Redazione ordinanze, decreti inerenti il sisma;
3. Gestione pratiche Contributo Autonoma Sistemazione;
4. Gestione pratiche indennizzi attività produttive;
5. Gestione pratiche traslochi;
6. Gestione pratiche contratti di locazione di alloggi ad uso abitativo temporaneo;
7. Istruttoria delle pratiche relative al sisma secondo gli indirizzi delle OPCM nn. 3778, 3779 , 3790, 3803, 3805 ed altre emanate o in corso di emanazione;
8. Ausilio all'Università per la formazione dei Piani di ricostruzione e per l'individuazione degli ambiti;
9. Istruttoria pratiche aggregati e istruttoria pratiche di costituzione dei relativi consorzi;
10. Effettuazione di sopralluoghi per il controllo dei lavori relativi alle pratiche di cui sopra;
11. Cura delle attività tecnico-amministrative connesse alla concessione dei contributi ed alla conclusione dei lavori effettuati sugli immobili riparati/ricostruiti ed in particolare: istruttoria e verifica degli stati di avanzamento lavori e predisposizione degli atti per la relativa liquidazione; istruttoria e verifica delle contabilità finali e la relativa liquidazione;
12. Assistenza ai cittadini per tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in merito alle norme attinenti la ricostruzione o lo stato delle pratiche;
13. Interfaccia con gli uffici delle altre p.a;

14. Redazione rendiconti relativi alle spese sostenute per emergenza sisma e redazione provvedimenti sindacali per la liquidazione dei fondi accreditati;
15. Espletamento di ogni altro adempimento richiesto dalla legge o dalle direttive dell'Ente

ART.2

Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente (Sindaco) al quale il collaboratore dovrà attenersi ed in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. Le parti riconoscono che l'attività di collaborazione può agevolmente e più efficacemente essere svolta tenendo conto della struttura organizzativa dell'Ente in favore della quale l'attività stessa di collaborazione sarà svolta. Pertanto il professionista incaricato e l'ente concordano che, al solo scopo di una più agevole ed efficace realizzazione dell'oggetto del contratto ed al solo fine del coordinamento con l'attività del servizio dell'ente, questi si rechi presso i locali dell'amministrazione comunale **di regola una giornata lunga (mattina e pomeriggio)**, da stabilirsi preventivamente con il Sindaco.
4. Tutte le pratiche istruite dal collaboratore dovranno essere firmate in qualità di Responsabile di ogni singolo Procedimento.
5. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
6. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi, la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune; al riguardo si ritiene incompatibile qualunque attività professionale svolta privatamente in ordine ad immobili, beni e attività ricadenti sul territorio comunale;
7. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

ART. 3

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 4

Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto **ha decorrenza dal 22.7.2015 al 31.12.2015**
2. Il Sindaco redige alla scadenza del contratto un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.
3. L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

ART. 5 Corrispettivo

1. Il compenso per la prestazione oggetto del presente contratto è fissato in mensili **€ 900,00** al lordo di contributi previdenziali INPS per la quota a carico del comune (pari a 2/3 della percentuale) INAIL ed IRAP, da corrispondere mensilmente in anticipo all'effettivo accredito da parte dell'U.S.
2. E' fatto obbligo di presentare alla scadenza di ogni mensilità una relazione sull'attività svolta.
3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva del Sindaco ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
4. Per un tempo inferiore ad un mese il compenso sarà determinato in misura proporzionale alla durata della prestazione

ART. 6 Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
 - D.lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
 - Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
 - Art.5 D.Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
 - Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo.
2. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.
3. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

ART. 7 Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato
2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - gravi inadempimenti contrattuali;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 7 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.1, 2 e 3;
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 8 **Controversie**

1. La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art.66 del d.lgs 165/2001;

ART. 9 **Disposizioni finali**

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

Si autorizza

il Comune al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il collaboratore Ing. Angelo Bisegna

Il Sindaco Domenico Nardis

COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO

Provincia di L'Aquila (AQ)



AREA EMERGENZA SISMA-UFFICIO RICOSTRUZIONE

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.10 BIS del 1.7.2015

OGGETTO: Comma 445 dell'art.1 della L.23.12.2014 n.190, in GU n.300 del 29.12.2014. Rinnovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa periodo da luglio a dicembre 2015 Geom. Massimo Filoni.

IL SINDACO

Richiamate le seguenti norme:

- il D.L n. 39/09 , convertito nella legge n. 77 del 24.6.2009 “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo (...)”;
- l'art. 5 della OPCM n. 3771 del 19.5.2009 che, al comma 2, prevede una espressa autorizzazione in favore dei sindaci dei comuni del cratere per stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31.12.2009 al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione di emergenza ; le successive OPCM di proroga;
- il comma 3 dell'art.67 bis del D.L 83/2012 convertito nella Legge 134/2012;
- l'art.7 comma 6 ter del D.L 43/2013 convertito nella L.71/2013 che dispone quanto segue: *Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.*
- Il comma 348 della L n.147 del 27.12.2013 “*Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».*

- Il comma 445 dell'art.1 della L.23.12.2014 n.190, in GU n.300 del 29.12.2014 suppl.ord.99 "Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per il solo anno 2015, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dal titolare dell'Ufficio speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla base della normativa emergenziale, all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Richiamati i seguenti atti

- la delibera di Giunta Comunale n.34 del 29.6.2011 con la quale è stata istituita l'Area Emergenza Sisma, definite le competenze ed inserite le relative risorse umane;
- il decreto sindacale n.20 del 28.3.2012 avente ad oggetto " *Art.5 OPCM 3771/2009: conferimento incarico collaborazione coordinata e continuativa Geom. Massimo Filoni. Proroga fino al 31.12.2012 ai sensi dell'art.10 OPCM n.4013 del 23.3.2012 e l'allegato contratto di lavoro.*"
- il decreto sindacale n.3 del 9.1.2013 avente ad oggetto " *Art.5 OPCM 3771/2009: conferimento incarico collaborazione coordinata e continuativa Geom. Massimo Filoni . Proroga fino al 28.2.2013 ai sensi della comunicazione U-USRC-3 in data 7.1.2013 a firma del coordinatore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Dott. Paolo Esposito.*"
- il decreto sindacale n.11 del 1.8..2013 avente ad oggetto " *ART. 7 COMMA 6 TER D.L 43/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 71/2013. RINNOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA GEOM. MASSIMO FILONI* "
- il decreto sindacale n.1 del 2.1.2014 avente ad oggetto " *COMMA 348 DELLA L.147 DEL 27.12. RINNOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA GEOM. MASSIMO FILONI* "
- il decreto sindacale n.7 del 10.6.2014 avente ad oggetto " *COMMA 348 DELLA L.147 DEL 27.12.2013. RINNOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA MESE DI GIUGNO2014 GEOM. MASSIMO FILONI*
- il decreto sindacale n.12 del 9.7.2014 avente ad oggetto " *COMMA 348 DELLA L.147 DEL 27.12.2013. RINNOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA MESE DI LUGLIO 2014 GEOM. MASSIMO FILONI*
- il decreto sindacale n.15 del 31.7.2014 avente ad oggetto " *COMMA 348 DELLA L.147 DEL 27.12.2013. RINNOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA MESE DI AGOSTO 2014 GEOM. MASSIMO FILONI*
- il decreto sindacale n.19 del 1.10.2014 avente ad oggetto " *COMMA 348 DELLA L.147 DEL 27.12.2013. RINNOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA OTTOBRE FINO A DICEMBRE 2014 GEOM. MASSIMO FILONI*
- il decreto sindacale n.25 del 30.12.2014 avente ad oggetto " *COMMA 348 DELLA L.147 DEL 27.12.2013. RINNOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA GENNAIO FINO A GIUGNO 2015 GEOM. MASSIMO FILONI*

Precisato che

- la spesa relativa al predetto personale è posta a carico delle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere e che ciascun comune del cratere potrà beneficiare per massimo 1 unità e con compenso omnnicomprensivo lordo pari a € 1.800,00;
- il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della normativa sopracitata è effettuato, in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico, come disposto anche dall'art.1 comma 445 della L.190/2014;
- con nota acquisita al prot.1552 dell'8.6.2015 l'USRC ha comunicato ai comuni che garantirà la necessaria copertura economico-finanziaria per i co.co.co prorogati nel 2015.

Ritenuto

- ancora attuale l'interesse pubblico volto alla implementazione della funzionalità dell'ufficio Ricostruzione all'interno dell'Area Emergenza Sisma, mediante conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa ex art.110 comma 6 del D.Lgs 267/2000 ed ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 165/2001, da destinare allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche relative al sisma così come elencate, solo a titolo esemplificativo, nella predetta delibera di Giunta n.34 del 29.6.2011;

- in particolare, l'Amministrazione Comunale é intenzionata a rinnovare l'incarico del **Geom. Massimo Filoni**, per essere il predetto professionista in possesso dei requisiti di professionalità e capacità tecnica di cui all'art.7 del D.Lgs 165/2001, **nato a L'Aquila il 6.6.1971 residente a L'Aquila in via Coppito 1, cf FLNMSM71H06A345Y**, per il servizio in oggetto alle seguenti condizioni:

- **durata: dal 1.07.2015 fino al 31.12.2015;**
- presenza presso sede comunale:2 volte a settimana;
- compenso lordo mensile: **€ 900,00** al lordo di contributi INPS a carico del comune (pari ai 2/3 del dovuto) contributi INAIL ed IRAP. Il compenso mensile è stato quantificato con riferimento al costo mensile di un dipendente comunale inquadrato con categoria C1, con rapporto di lavoro di **18 ore settimanali**.

Ritenuta la propria competenza in qualità di Responsabile Area Sisma.

D E C R E T A

1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rinnovare l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa **al Geom. Massimo Filoni dal 1.07.2015 al 31.12.2015.**
3. Di stabilire che il corrispettivo della prestazione è determinato **€ 900,00** al lordo di contributi INPS a carico del comune (pari ai 2/3 del dovuto), contributi INAIL ed IRAP.
4. Dare atto che lo stesso presterà il servizio presso l'Ufficio Ricostruzione dell'Area Sisma e che sarà adibito, principalmente, alle pratiche relative all'emergenza sisma.
5. Dare atto che l'incarico è conferito alle condizioni indicate in premessa ed in particolare:
 - **Durata incarico: sei mesi con decorrenza 1.07.2015 e termine finale 31.12.2015**
 - Oggetto incarico: svolgimento pratiche emergenza sisma prevalentemente nell'ufficio Ricostruzione Area Sisma
 - presenza presso sede comunale:2 volte a settimana.
 - Di stabilire che il corrispettivo della prestazione è determinato **€ 900,00 al lordo di contributi INPS** a carico del comune (pari ai 2/3 del dovuto) contributi INAIL ed IRAP .
 - Liquidazione compenso: cadenza mensile, con pagamento in anticipazione rispetto all'accredito dei fondi da parte dell'U.S.
 - Di dare atto che la spesa relativa all'incarico, è imputata agli interventi 1090301 e 1090307 (quest' ultimo per l'IRAP) del Bilancio di Previsione sarà finanziata con il fondo contabilità speciale. Deve in ogni caso assicurarsi l'operazione di rendiconto ed il relativo introito.
6. Approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente.
7. Demandare al Responsabile di servizio ragioneria di provvedere alla registrazione dell' impegno di spesa ed al pagamento del corrispettivo ed all'assolvimento degli adempimenti contributivi con cadenza mensile, con anticipazione rispetto all'accredito del Fondo. Inoltre, di provvedere ad inserire le predette spese nel rendiconto mensile da inviare all'U.S.

Contro il presente atto sono ammissibili:

- Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla residenza municipale **li, 1.07.2015**

Il Sindaco
Domenico Nardis

***Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000
Intervento _____ bilancio c.e.***

***Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carlo Dante***

Allegato al Decreto Sindacale n.10 bis del 1.7.2015

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE AL SISMA DEL 6.4.09, ai sensi del Comma 445 dell'art.1 della L.23.12.2014 n.190, in GU n.300 del 29.12.2014

Premesso che con il presente atto, in esecuzione del **decreto sindacale n. 10 bis del 1.7.2015**, le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'Artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile

Il giorno **uno** del mese di **luglio** dell'anno **2015** presso gli Uffici del Comune di Villa sant'Angelo.

TRA

Il Comune di Villa Sant'Angelo (AQ) rappresentato nella persona del Sindaco Domenico Nardis, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta (C.F. n. 80002590661)

E

Il Collaboratore **Geom. Massimo Filoni, nato a L'Aquila il 6.6.1971 residente a L'Aquila in via Coppito 1, CF. FLNMSM71H06A345Y**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto dell'incarico

1. Il Comune affida l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:

1. Creazione e gestione di banche dati pratiche indennizzi sisma e ausili alla popolazione (CAS,etc);
2. Redazione ordinanze, decreti inerenti il sisma;
3. Gestione pratiche Contributo Autonoma Sistemazione;
4. Gestione pratiche indennizzi attività produttive;
5. Gestione pratiche traslochi;
6. Gestione pratiche contratti di locazione di alloggi ad uso abitativo temporaneo;
7. Istruttoria delle pratiche relative al sisma secondo gli indirizzi delle OPCM nn. 3778, 3779 , 3790, 3803, 3805 ed altre emanate o in corso di emanazione;
8. Ausilio all'Università per la formazione dei Piani di ricostruzione e per l'individuazione degli ambiti;
9. Istruttoria pratiche aggregati e istruttoria pratiche di costituzione dei relativi consorzi;
10. Effettuazione di sopralluoghi per il controllo dei lavori relativi alle pratiche di cui sopra;
11. Cura delle attività tecnico-amministrative connesse alla concessione dei contributi ed alla conclusione dei lavori effettuati sugli immobili riparati/ricostruiti ed in particolare: istruttoria e verifica degli stati di avanzamento lavori e predisposizione degli atti per la relativa liquidazione; istruttoria e verifica delle contabilità finali e la relativa liquidazione;
12. Assistenza ai cittadini per tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in merito alle norme attinenti la ricostruzione o lo stato delle pratiche;
13. Interfaccia con gli uffici delle altre p.a;

14. Redazione rendiconti relativi alle spese sostenute per emergenza sisma e redazione provvedimenti sindacali per la liquidazione dei fondi accreditati;
15. Espletamento di ogni altro adempimento richiesto dalla legge o dalle direttive dell'Ente

ART.2

Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente (Sindaco) al quale il collaboratore dovrà attenersi ed in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. Le parti riconoscono che l'attività di collaborazione può agevolmente e più efficacemente essere svolta tenendo conto della struttura organizzativa dell'Ente in favore della quale l'attività stessa di collaborazione sarà svolta. Pertanto il professionista incaricato e l'ente concordano che, al solo scopo di una più agevole ed efficace realizzazione dell'oggetto del contratto ed al solo fine del coordinamento con l'attività del servizio dell'ente, questi si rechi presso i locali dell'amministrazione comunale **di regola 2 volte la settimana**, da stabilirsi preventivamente con il Sindaco.
4. Tutte le pratiche istruite dal collaboratore dovranno essere firmate in qualità di Responsabile di ogni singolo Procedimento.
5. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
6. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi, la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune; al riguardo si ritiene incompatibile qualunque attività professionale svolta privatamente in ordine ad immobili, beni e attività ricadenti sul territorio comunale;
7. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

ART. 3

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 4

Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto **ha decorrenza dal 1.7.2015 al 31.12.2015**
2. Il Sindaco redige alla scadenza del contratto un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.
3. L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

ART. 5 Corrispettivo

1. Il compenso per la prestazione oggetto del presente contratto è fissato in mensili **€ 900,00** al lordo di contributi previdenziali INPS per la quota a carico del comune (pari a 2/3 della percentuale) INAIL ed IRAP, da corrispondere mensilmente in anticipo all'effettivo accredito da parte dell'U.S.
2. E' fatto obbligo di presentare alla scadenza di ogni mensilità una relazione sull'attività svolta.
3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva del Sindaco ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
4. Per un tempo inferiore ad un mese il compenso sarà determinato in misura proporzionale alla durata della prestazione

ART. 6 Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio si applicano le seguenti disposizioni legislative:
 - Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
 - D.lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
 - Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
 - Art.5 D.Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
 - Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo.
2. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.
3. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

ART. 7 Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato
2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - gravi inadempimenti contrattuali;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 7 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni;
 - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.1, 2 e 3;
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 8 Controversie

1. La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art.66 del d.lgs 165/2001;

ART. 9 Disposizioni finali

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

Si autorizza

il Comune al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto, __

Il collaboratore Geom. Massimo Filoni

Il Sindaco Domenico Nardis